

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO 1920

fronto di istituti stranieri, che abbiano sede o beni nello Stato, è subordinata all'esistenza di apposita convenzione con pattuizione di reciprocità con lo Stato, al quale l'istituto straniero appartiene ».

La pongo a partito.

(È approvata).

« *Avvertenza IV.* — L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, è riservata ai soli istituti nazionali, ma può aver luogo anche a favore di istituti stranieri per collezioni esistenti in Italia e destinate ad essere conservate in Italia, quando esista apposito patto convenzionale con lo Stato straniero ».

La pongo a partito.

(È approvata).

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. A proposito della prima avvertenza, mi è parso che l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze abbia manifestato qualche difficoltà indicando la quota di lire 100 invece che di lire 1,000...

CAMERA GIOVANNI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA GIOVANNI, *relatore*. Debbo a questo proposito ricordare che alla Giunta generale del bilancio fu fatta la proposta di portare le esenzioni della quota minima fino ai patrimoni di diecimila lire.

Però, esaminata la questione dal punto di vista del gettito, si convenne di non poter consentire a questa proposta, perchè in tal caso tutto il gettito maggiore del disegno sarebbe andato a beneficio di queste esenzioni, e si stabilì di arrivare soltanto alla quota di mille lire. Ecco perchè la prima dizione che nella relazione ministeriale portava « quote da uno a cento » fu elevata da « uno a mille ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. In realtà la Camera ha votato l'avvertenza in questo senso.

L'onorevole Matteotti, a nome anche degli onorevoli Donati, Frontini, Casalini, Grossi, Gallani e Lollini, ha presentato la seguente proposta aggiuntiva di avvertenza:

« Le aliquote delle prime sei classi sono diminuite di un terzo quando l'erede è minore di dodici anni o maggiore di sessanta o inabile al lavoro e appartiene a famiglia che non gode altrimenti di un reddito com-

pletivo di cinquantamila lire, o di seimila per familiare.

Tutte le aliquote sono aumentate di altri cinque centesimi nelle prime sei classi e di altri quindici centesimi nelle rimanenti, quando l'erede ha compiuti diciotto anni ma non ancora cinquanta ed è abile al lavoro ».

Egli ha facoltà di parlare.

MATTEOTTI. Mi limiterò a brevispiegazioni, perchè spero che la Camera vorrà approvare la proposta.

Quando un erede è inabile al lavoro, o perchè minore di anni dodici o perchè maggiore di anni sessanta, oppure perchè inabile permanentemente al lavoro, deve aver diritto ad una detrazione dell'aliquota per poter provvedere ai suoi alimenti; invece quando si tratta di un individuo nel pieno delle sue forze, che quindi può provvedere benissimo a tutta la sua alimentazione ed ai bisogni della sua vita, è logico che si possa fare un aumento anzichè una detrazione.

Ho fatto una distinzione per le prime sei classi, quando si tratta di patrimoni inferiori alle 100 mila lire; quando invece il patrimonio è superiore alle 100 mila lire, anche se un individuo è inabile al lavoro, il fatto stesso che l'eredità è così alta rende inutile la detrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertone, sottosegretario di Stato per le finanze.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si può accettare il principio di usare agevolazioni a coloro che sono minori di dodici anni oppure vecchi o comunque inabili al lavoro.

Egli fa poi la distinzione di chi ha più di 50 mila lire di reddito e che verrebbe agevolato...

MATTEOTTI. È la seconda volta che ho la disgrazia di non essere compreso. Se il minore è inabile, ma possiede già per conto proprio più di 50 mila lire, oppure 6 mila lire di reddito, allora, siccome per vivere non ha più bisogno di quella data eredità, non si farebbe anzi più la detrazione.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. E se ne possiede 49,900? Non è proprio il caso di diminuire la tassazione quando uno gode già di un cospicuo patrimonio. Faccio poi notare che è oltremodo difficile applicare questa eventuale riduzione della tassa agli eredi più o meno inabili al lavoro.